



# COMUNE DI ACCUMOLI

---

**COPIA**

**ORDINANZA N. 14 DEL 14-04-2020**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. Misure contenitive e di contrasto della diffusione del virus. Ulteriore Proroga Ordinanza n. 9/2020 e 13/2020**

## **IL SINDACO**

**VISTA** la precedente propria Ordinanza n. 9 del 10.03.2020 (con valenza fino al 03.04.2020), con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato disposto:

- a. la sanificazione degli Uffici e dei mezzi Comunali, dando mandato al Responsabile dell'Area III di procedere con l'adozione di tutti i necessari atti;
- b. la modifica delle modalità di ricevimento degli uffici comunali, che pur restando aperti al pubblico con gli orari previsti dalla DG 9 del 2020, saranno accessibili solo previo appuntamento, così da poter garantire l'eventuale ingresso individuale agli uffici;
- c. ai responsabili delle singole Aree, stante l'esiguità degli spazi delle strutture provvisorie nelle quali sono ospitati gli uffici comunali e nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale di un metro, nonché in adempimento degli artt. 18 - 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 e dei DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020, alla luce delle eventuali richieste ricevute dal personale in servizio, di porre in essere tutti gli atti prodromici all'eventuale svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti con le modalità di lavoro agile.
- d. di disporre la consegna della presente ordinanza ai Responsabili dei Servizi, che informeranno in merito il personale assegnato all'Area di loro competenza;

**VISTO** il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 attualmente in fase di conversione, che prevede una serie di misure specificamente rivolte al lavoro pubblico e a quello privato;

**RICHIAMATO** quanto esposto nella circolare esplicativa del Ministero della Funzione

Pubblica n. 2/2020;

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 13/2020 del Comune di Accumoli che prorogava fino al 13 aprile la validità delle misure previste nell'ordinanza n. 9 del 10.03.2020, così come disposto nel DPCM del 01.04.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio", a norma del quale:

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che:

- dall'1 all' art. 6 ha previsto nuove misure di contenimento in sostituzione dei DPCM del 8-9-11 e 22 marzo 2020, nonché del DPCM del 01.04.2020;
- nello specifico all'art. 1, comma 1 lettera gg), ha prorogato quanto già previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in punto di lavoro in modalità agile per i datori di lavoro pubblici;
- all'art. 8 decreta che "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare tutte le misure necessarie al fine di limitare e prevenire il rischio di contagio, nell'interesse dei dipendenti comunali e della popolazione tutta, così da assicurare piena attuazione le prescrizioni dettate dai vari livelli di governo;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito;

Tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

di prorogare fino al 03 maggio 2020 la validità delle misure già previste giuste ordinanze n. 9 del 10.03.2020 e n. 13 del 03.04.2020, così come disposto nel richiamato DPCM del 10.04.2020,

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa ai Responsabili dei Servizi, che potranno in essere tutti gli atti ritenuti necessari in relazione al personale assegnato all'Area di loro competenza;

che la presente ordinanza è valida dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 03/05/2020.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to D'Angeli Franca

Copia conforme all'originale.  
Lì 14-04-2020

**IL SINDACO**  
F.to D'Angeli Franca